

Traduzione non ufficiale prodotta dal Garante nazionale. Per la versione ufficiale in lingua inglese consultare il sito web del Spt al seguente link: [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/2020.03.03-Advice\\_UK\\_NPM.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/2020.03.03-Advice_UK_NPM.pdf)

---

**Sottocomitato per la prevenzione della tortura  
ed altre pene o trattamenti crudeli,  
inumani o degradanti**

**Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura rivolto al  
Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del  
Nord relativo alla quarantena obbligatoria per Coronavirus,  
adottato durante la 40<sup>a</sup> sessione (dal 10 al 14 febbraio 2020)**

Il Meccanismo nazionale di prevenzione (Npm) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto il parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Spt) concernente l'esercizio del suo mandato nei luoghi dove le persone sono tenute in quarantena obbligatoria per motivi di salvaguardia della salute pubblica.

1. Il Spt rileva che l'articolo 4 del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) stabilisce che:

*1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). [...]*

*2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.*

2. Deriva da questa definizione, letta in combinato disposto con l'articolo 19(a), dell'Opcat concernente i poteri di visita del Npm, che qualsiasi luogo in cui un soggetto è trattenuto in stato di quarantena che non è libero di lasciare volontariamente è un luogo di privazione della libertà ai fini dell'Opcat e pertanto rientra nel mandato di visita di un Npm.

3. Sebbene non espressamente dichiarato, è implicito nell'architettura dell'Opcat che le visite di un Npm, come quelle del Spt, possono essere temporaneamente limitate ai sensi dell'articolo 14(2) dell'Opcat che prevede che: *"Possono essere formulate obiezioni alla visita in un particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa.*

*L'esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo Stato Parte non può in quanto tale essere invocata dallo Stato stesso come una ragione per opporsi a una visita".*

4. Ciò suggerisce che, mentre una visita può essere impedita per motivi di sicurezza pubblica, che potrebbero includere un'emergenza sanitaria che richiede la quarantena, tale diniego può solamente essere temporaneo e non può impedire completamente le visite ai luoghi di quarantena. In altre parole, deve sussistere un motivo specifico alla base del diniego di una tale visita in un determinato momento, anziché impedire del tutto che tali visite siano condotte.
5. Ciò conferma l'opinione secondo cui i luoghi di quarantena rientrano nel mandato di visita di un Npm, sebbene l'accesso possa essere temporaneamente limitato per motivi strettamente contingenti e non sulla base del fatto che il luogo in questione è un luogo di quarantena.
6. Il Spt rileva che l'articolo 20 dell'Opcat prevede che il Npm abbia:
  - (c) *accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;*
  - (d) *possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni [...].*
7. Il Spt riconosce che mentre la quarantena è imposta a beneficio della comunità, non deve comportare maltrattamenti nei confronti di coloro che vi sono sottoposti. Il ruolo del Npm è quello di garantire che i diritti fondamentali siano rispettati, compreso il diritto all'essere informato sul motivo della quarantena, ad informare una terza persona della propria situazione, ad avere accesso a una consulenza legale indipendente e ad essere visitato da un medico di fiducia.
8. Inoltre, dovrebbero essere messe in atto misure sufficienti e appropriate per prevenire le violazioni del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Tali violazioni possono includere (o derivano da) pratiche e azioni discriminatorie che hanno l'effetto di stigmatizzare o emarginare particolari gruppi di persone. Ciò può comprendere quegli individui e gruppi considerati a rischio, o potenzialmente portatori, di virus.
9. Sebbene il mandato di visita di un Npm includa i luoghi di quarantena obbligatoria, i Npm devono tenere conto del principio del "non nuocere" nell'esercizio di tale mandato. Ciò può richiedere adattamenti alle normali pratiche di lavoro, nell'interesse di coloro che sono in quarantena e di coloro che conducono la visita e nell'interesse generale a impedire la diffusione della malattia. Per esempio, rispetto alla possibilità di avere colloqui riservati essi possono essere ragionevolmente condotti con modalità che impediscono la trasmissione dell'infezione e i membri dei Npm che accedono ai luoghi di quarantena potrebbero essere legittimamente soggetti a controlli medici e ad altre forme di ispezione e restrizione per garantire l'integrità della quarantena, come succede per tutti coloro che sono al servizio delle esigenze delle persone ivi trattenute.
10. I rapporti su tali visite devono rispettare la riservatezza dei soggetti sottoposti alla quarantena obbligatoria e non contribuire alla loro potenziale stigmatizzazione e/o rischio di discriminazione. Un'utile guida supplementare è disponibile nei documenti specifici pubblicati dai Cdc<sup>1</sup> e dalla Oms<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/prevention.html>

<sup>2</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>